



Data 28/01/2025 Protocollo N° 0045558 Class: G.920.01.1 Fasc. 12 Allegati N° 0

Oggetto: additivi e relativa normativa sull'etichettatura.

PEC

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei SIAN e SIAOA
delle AULSS del Veneto

In riferimento ad un quesito pervenuto da un SIAN della Regione del Veneto, in merito all'obbligo o meno dell'indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento sull'etichetta degli additivi alimentari, si fa presente quanto segue:

- 1) il regolamento (CE) n. 178/2002 riporta all'articolo 2 la seguente definizione di «alimento»: *Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.* Un additivo alimentare essendo una sostanza destinata ad essere ingerita rientra quindi a pieno titolo nella definizione di “prodotto alimentare”.
- 2) Un alimento deve rispettare quanto indicato nel regolamento (UE) n. 1169/2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.*
- 3) Un alimento deve rispettare anche le disposizioni del D.L.gs. 15 settembre 2017, n. 145 “*Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015*”. L'art. 3 “*Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*” al comma 1 recita che “*I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della **sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011*”. Lo stesso articolo al comma 2 recita che “*I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, **possono riportare***

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna”.

L'etichettatura degli additivi alimentari deve anche rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1333/2008, che stabilisce una disciplina speciale per gli additivi alimentari, ad integrazione della disciplina generale comune a tutti i prodotti alimentari.

Cordiali saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice
- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referenti: dott.ssa Daniela Sandri
041-2791301 - daniela.sandri@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it